

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 1289</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NEGRI, ROSSETTO, ALEFFI, CONTE, DIVELLA, FINO, GASTALDI,  
GIANNATTASIO, LANDI di CHIAVENNA, LORUSSO, MASIERO,  
PIVA, SAVARESE**

Norme in materia di asilo politico, ingresso, soggiorno e tutela  
dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato

*Presentata il 29 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel riformare la normativa relativa all'ingresso nel paese di cittadini stranieri, in particolare extracomunitari, ci si è fatti interpreti da una parte delle esigenze obiettive imposte dal rapido mutare della situazione sociale ed economica mondiale, dall'altra dei segnali che ci giungono dal sentire nazionale attraverso la pubblica opinione.

L'analisi delle esperienze di altri Paesi nella materia in questione conduce alla scoraggiante ma realistica constatazione del sostanziale fallimento sia della politica dell'integrazione sia di quella della chiusura ad oltranza, la prima assumendo spesso, agli occhi dello straniero, le spiacevoli sembianze di una « conversione », determinando il reinserrarsi delle loro fila

in difesa dell'identità socio culturale, la seconda costruendo un argine autoritario e antistorico, controproducente per lo sviluppo del paese stesso.

Queste due filosofie sono fallite proprio perché tentavano « a tavolino » di gestire e indirizzare tante e diverse volontà distinte per etnia, religioni, usanze applicando ad esse i parametri di valutazione del giusto/sbagliato, del lecito/illecito proprio della cultura del paese ospite, regolamentando l'ingresso e la permanenza degli stranieri sul proprio territorio attraverso una legislazione « etica » che cioè tenesse conto delle finalità dell'immigrazione sia dal punto di vista dell'immigrato sia da quello del paese ospitante, arrogandosi l'individuazione di

obiettivi verso cui indirizzare, mediante atti legislativi, l'operato comune.

Una visione così riduttiva e semplicistica è tipica di un modo tutto europeo di legiferare filosofeggiando, convinti della onnipotenza e della onniscienza della legge, retaggio di illuministici ottimismo ormai sgretolati dall'enorme complicazione raggiunta dal mondo attuale.

Vi sono tuttavia alcuni esempi di legislazioni immigratorie improntate ad una visione più pragmatica e ad una soluzione più efficace del problema. Esse presuppongono la necessità di distinguere, prima della quantità, la qualità dell'immigrazione. Qualità immediata dell'immigrato (mancanza di condanne nel proprio paese per reati non colposi, congruità delle proprie sostanze per la sussistenza nelle more di un primo impiego) e qualità da dimostrare (condotta incensurabile nel paese ospite, operosità, pagamento delle imposte) al fine di ottenere ingresso e rinnovo del soggiorno nello Stato.

Una volta risolto questo primo aspetto, assicurandosi un'immigrazione che rappresenterà, almeno teoricamente, una concreta opportunità di crescita e miglioramento del paese, il problema della quantità viene risolto dando alla legge sull'immigrazione un elevato contenuto di ordine pubblico, impedendo l'ingresso ed eventualmente espellendo tutti coloro che non posseggono i requisiti richiesti o non ottemperino alle procedure previste. Benché sia la legge a prevedere astrattamente le condotte illecite e la reazione ad esse dell'ordinamento, in questo campo è determinante l'efficienza e la fermezza dell'apparato burocratico amministrativo coinvolto.

Il grande studioso americano di dinamica sociale, R.E. Park, ci insegna che questi fenomeni mostrano un comportamento assimilabile ai fluidi: infatti essi tendono a riempire gli spazi vuoti, ad autolivellarsi raggiungendo l'equilibrio, seguendo leggi proprie, insofferenti ad imposizioni dall'alto, non importa se ad essi favorevoli o sfavorevoli. È quindi preferibile fissare uno standard di liceità, operosità e correttezza soddisfatto il quale vi è poi massima libertà di integrarsi o meno

nel paese ospite, risolvendosi l'omologazione in questa materia solo nella perdita di due identità anziché nella loro sintesi.

Scendendo poi ad esaminare nel dettaglio le più rilevanti modifiche apportate alla legislazione vigente troviamo all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), l'estensione del rifiuto di *status* di rifugiato politico anche agli stranieri condannati in Italia per i reati previsti dall'articolo 381, secondo comma, del codice di procedura penale (casi in cui è consentito l'arresto facoltativo in flagranza); qui si ritiene prevalente sul diritto d'asilo la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini italiani presumendo potenzialmente a rischio quei soggetti condannati per i reati elencati.

Al comma 2 dello stesso articolo viene stabilito un termine per la definizione della procedura di riconoscimento onde permettere al richiedente l'ottenimento in tempi brevi della definizione della propria domanda.

In caso di cessazione delle condizioni per la concessione di *status* di rifugiato lo straniero deve abbandonare, previo congruo preavviso, lo Stato (articolo 1, commi 4 e 5). Ottemperando ad un criterio generale qui introdotto, qualsiasi violazione degli ordini di espulsione e di divieto di soggiorno viene penalmente sanzionata (articolo 1, comma 6).

A garanzia di situazioni di consolidata e lecita permanenza è offerto il ricorso al giudice ed alla sua discrezionale valutazione avente ad oggetto l'opportunità di permettere comunque il soggiorno dello straniero nello Stato.

L'articolo 2 si occupa delle modalità generali per l'ingresso dello straniero in Italia, introducendo anche il motivo di affari (comma 1). Il timbro di ingresso con data sui documenti dello straniero consentirà ai successivi controlli di appurare il rispetto o meno dei termini fissati per i vari motivi di ingresso (comma 3).

Il respingimento alla frontiera coinvolge tutti gli stranieri che abbiano attuato condotte penalmente incompatibili con l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. Anche l'impossibilità di sostentarsi in Italia, ove manifestamente è da inten-

dersi come assoluta mancanza di mezzi tale da non consentire neppure un temporaneo ricorso a proprie risorse in attesa di un impiego, è ostativa all'ingresso in Italia (comma 7).

Nell'articolo 3 vengono delineati i criteri per la definizione dei Paesi dai quali è richiesto il visto d'ingresso (comma 1), in ragione della diversa disciplina per il soggiorno prevista in tali casi. Al comma 6 viene fatto carico alle autorità diplomatiche a vagliare nel merito le motivazioni addotte dallo straniero richiedente il visto.

Vengono infine fissate le diverse durate del visto in funzione dei motivi (comma 7).

L'articolo 4 si occupa del rilascio, delle proroghe, dei rinnovi e delle modifiche del permesso di soggiorno sempre in funzione dei vari motivi di ingresso.

Il reddito del cittadino extracomunitario diviene un presupposto necessario ad ogni rinnovo e proroga del permesso di soggiorno.

L'articolo 5 tratta dei ricongiungimenti la cui concessione è subordinata alla buona condotta del cittadino extracomunitario, alla sua disponibilità di idoneo alloggio e di reddito sufficiente al mantenimento dell'intero nucleo familiare.

L'articolo 6 si occupa di casi marginali (minori, degenti e detenuti) predisponendo per essi particolari tutele.

Gli articoli 7, 8 e 9 sviluppano una articolata regolamentazione per il lavoro subordinato da svolgersi dal cittadino extracomunitario. Le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero costituiscono il filtro della mano d'opera straniera. Le sezioni circoscrizionali di collocamento fungono da snodo tra le richieste dei datori di lavoro e le richieste degli stranieri che giungono alle rappresentanze diplomatiche. Se il visto viene rilasciato dagli uffici consolari, soddisfatte le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7, il permesso di soggiorno è rilasciato dalla questura previo ulteriore accertamento sulla regolarità dell'assunzione e sulla presenza di un idoneo alloggio.

All'articolo 10 sono specificate le condizioni per lo svolgimento di una attività di lavoro autonomo da parte di un cittadino straniero: reciprocità nel riconoscimento

dei titoli di studio e parificazione completa con gli obblighi cui sottostanno i cittadini ne costituiscono le linee guida. Il rinnovo di due anni del permesso di soggiorno è motivato dall'esigenza di stabilità e sicurezza necessarie a chi svolge una attività di lavoro in proprio.

L'articolo 11 impone la comunicazione allo straniero interessato dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione che lo riguardano, unitamente alle modalità di impugnazione tradotte nelle lingue di maggiore diffusione.

Nel ricorso non è consentita la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato: ciò si giustifica assumendo come primaria l'esigenza di sicurezza dei cittadini italiani e di speditezza nelle procedure di espulsione.

Nell'articolo 12 è sancito l'obbligo di iscrizione all'anagrafe presso il comune di residenza per i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno: ciò consente una maggiore eguaglianza ai cittadini stranieri ed una loro più certa identificazione.

Nell'articolo 13 viene introdotto il concetto di illiceità penale della introduzione e permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni contenute nella legge. A tutela dell'ordine pubblico vengono irrogate sanzioni penali per tutte le numerose fattispecie delineabili, non solo per i cittadini extracomunitari ma anche per coloro che a qualunque titolo e in qualunque modo li affianchino dandogli sostegno consapevole dell'irregolarità del loro soggiorno.

Poiché è appurato che la grande maggioranza degli stranieri spediscono al loro paese parte delle somme guadagnate tramite il servizio postale, al fine di disincentivare il fenomeno dei clandestini, è prevista l'esibizione del permesso di soggiorno ogni qual volta si effettuino versamenti presso gli uffici postali.

L'articolo 14 sanziona severamente l'associazione finalizzata all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari, mutuando parte della normativa relativa al traffico di stupefacenti, stante la forte connotazione criminale di tale finalità.

Gli articoli 15, 16, 17 e 20 agevolano l'attività delle forze di polizia nella lotta all'immigrazione clandestina, attribuendogli poteri specifici anche in deroga alle norme ordinarie.

L'articolo 18 consente la destinazione dei mezzi sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria finalizzati al contrasto dell'ingresso illecito di cittadini extracomunitari, all'amministrazione di appartenenza degli organi di polizia, al fine di proseguire con maggiore incisività l'opera di contrasto, ovvero, la loro vendita all'incanto con destinazione del ricavato a coprire le spese occorrenti per il rimpatrio dei cittadini extracomunitari espulsi.

Con l'articolo 19, stante la necessità di immediatezza dell'azione delle forze di polizia e di interconnessione con le polizie estere, viene creato un canale diretto e rapido con l'autorità giudiziaria al fine di assumere informazioni indispensabili per la prevenzione e per il tempestivo accertamento di delitti previsti dalla presente legge.

Con l'articolo 21 ottemperando a quei criteri di rigore ed efficacia cui si è sopra

accennato, l'espulsione scatta ogni qual volta lo straniero rompa quel patto di fiducia che sta alla base del suo lecito soggiorno nel nostro Paese (commi 1, 2 e 3).

L'espulsione è immediata, coatta e il ricorso avverso ad essa non ne sospende l'esecuzione.

L'articolo 22 prevede la necessità di sanzionare penalmente in modo più incisivo alcuni comportamenti illeciti tipici degli stranieri e motiva alcune modifiche al codice penale, anche al fine di agevolare l'opera della polizia giudiziaria.

L'articolo 23 attua un inserimento inteso come miglioramento della qualità della vita ma che vada indenne dai rischi sopra palesati, perseguito mediante l'erogazione di contributi alle regioni per la realizzazione di strutture e corsi ed altre attività.

L'articolo 24 contiene norme transitorie necessarie al raccordo fra la vecchia normativa e quella qui introdotta.

L'articolo 25 abroga la cosiddetta « Legge Martelli » facendone salve alcune disposizioni regolanti situazioni già in atto.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Rifugiati).*

1. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

*a)* sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 21, comma 7;

*b)* provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito dal relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 21, comma 7;

*c)* si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;

*d)* sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, e 381, comma 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

2. Lo straniero che intenda entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 1, lo straniero

elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento che deve avvenire entro e non oltre quarantacinque giorni.

3. Avverso la decisione di respingimento presa in base alle disposizioni dei commi 1 e 2 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal richiedente.

4. Cessate le condizioni per la concessione dello *status* di rifugiato politico, lo straniero è obbligato ad abbandonare il territorio dello Stato. L'autorità emanante il provvedimento di revoca della concessione dello *status* di rifugiato politico lo notifica allo straniero, concedendogli sessanta giorni dalla notifica stessa per abbandonare il territorio, trascorsi i quali il questore competente per territorio esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di dieci giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissate o a presentarsi in questura per l'accorpamento alla frontiera entro lo stesso termine.

5. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

6. Allo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 21.

7. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso ai sensi del comma 3. Il giudice, nella valutazione del caso, deve tenere conto anche del livello di integrazione dello straniero, annullando il provvedimento di revoca qualora, pur non permanendo in capo allo stesso i requisiti per lo *status* di rifugiato, questi dimostri di poter soggiornare per uno dei motivi e alle condizioni previste dagli articoli seguenti. Il giudice, nell'annullare il provvedimento di revoca, ordina contestualmente all'autorità competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno.

8. Fino alla emanazione della nuova disciplina in materia di assistenza ai rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministro dell'interno può concedere, ai richiedenti lo *status* di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data del 31 dicembre 1989, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 2 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, valutato in lire 67.500 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

#### ART. 2.

*(Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato — Respingimento alla frontiera).*

1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, affari, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.

2. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria, secondo le condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché in materia assicurativa e che osservino le formalità richieste.

3. I cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, per i quali è previsto il visto di ingresso, devono presentare, oltre alla documentazione prevista dal comma 1, il certificato penale rilasciato dalle autorità competenti del Paese d'origine.

4. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, motivo e sistema di identificazione dell'operatore di polizia, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari, che entrino nello Stato a qualsiasi titolo.

5. Il Ministro dell'interno ha la facoltà di disporre deroghe alle procedure previste dalla presente legge per l'ingresso dei cittadini extracomunitari in relazione a singoli soggetti.

6. Gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 2 o che non si sottopongono agli obblighi previsti dal comma 3.

7. Gli uffici di cui al comma 6 devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia.

### ART. 3.

*(Visto di ingresso — Condizioni di rilascio — Durata — Definizione dei Paesi dai quali è richiesto).*

1. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'interno, tenendo conto degli accordi bilaterali e multilaterali esistenti e di quelli da definire, della provenienza dei flussi migratori più rilevanti, della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia che siano stati



condannati anche con sentenza non definitiva per reati in materia di stupefacenti, nonché per reati contro la persona e il patrimonio negli ultimi tre anni, definisce i Paesi di provenienza dai quali è richiesto il visto di ingresso.

2. Il soggiorno nel territorio dello Stato per coloro che provengono da Paesi dai quali è richiesto il visto di ingresso è disciplinato ai sensi dell'articolo 4.

3. Il Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro dell'interno trasmette alle competenti autorità, entro il 31 ottobre di ogni anno, la lista dei Paesi di provenienza dai quali è richiesto il visto di ingresso.

4. È sempre necessario il visto, indipendentemente dal Paese extracomunitario di provenienza, per l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio, lavoro subordinato e lavoro autonomo.

5. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi di viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.

6. Salvo quanto specificatamente disposto per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, le autorità diplomatiche sono autorizzate a rilasciare il visto solo ed unicamente se esistono seri presupposti, comprovati da idonea documentazione, attestanti la veridicità della motivazione. Il visto d'ingresso può altresì essere rilasciato per motivi di cura necessitanti ricovero, dietro dichiarazione di disponibilità rilasciata dalla struttura sanitaria competente.

7. La durata del visto non può superare dall'ingresso i seguenti limiti:

a) tre mesi, non prorogabili, per motivi di turismo, affari, familiari e di culto;

b) sei mesi per motivi di cura;

c) un anno per motivi di studio;

d) ventiquattro mesi per motivi di lavoro subordinato;

e) tre mesi per motivi di lavoro autonomo.

## ART. 4.

*(Permesso di soggiorno e permanenza dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato).*

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 2 e che siano muniti di permesso di soggiorno, ove prescritto, secondo le disposizioni della presente legge.

2. Il permesso di soggiorno deve essere sempre richiesto dai cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi dai quali è richiesto il visto e ha la durata dello stesso. Inoltre, esso deve essere richiesto dai cittadini extracomunitari provenienti dagli altri Paesi, qualora il loro periodo di soggiorno per motivi di turismo, affari, familiari e di culto sia superiore a tre mesi, o sei mesi per motivi di cura, dalla data di ingresso. In quest'ultimo caso, il permesso di soggiorno può essere rilasciato solo dietro la presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 6.

3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data di ingresso, o dalla scadenza dei termini di cui al comma 3, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è rilasciato, se sussistano i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il permesso di soggiorno può essere prorogato dalle autorità competenti:

a) di sei mesi, per motivi di cura, dietro presentazione di idonea documentazione medica;

b) di anno in anno, per motivi di studio, dietro presentazione di certificato di iscrizione per ciascun anno scolastico o accademico e comunque non oltre i due anni dal termine della durata legale del corso di studi;

c) di ventiquattro mesi rinnovabili, per motivi di lavoro subordinato, qualora non sussistano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3;

d) secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, per motivi di lavoro autonomo.

5. Il permesso di soggiorno può essere validamente modificato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio, qualora, per cause sopravvenute, il cittadino extracomunitario decida di cambiare la motivazione della sua permanenza nel territorio dello Stato. In ogni caso possono essere modificati solo i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio. Il rilascio del nuovo permesso di soggiorno modificato è subordinato alla sussistenza dei medesimi requisiti previsti per la concessione del visto concernente la motivazione per la quale si richiede la modifica.

6. Per gli stranieri extracomunitari coniugati con cittadini italiani e residenti, in stato di coniugi, da più di tre anni in Italia, la durata del permesso di soggiorno è a tempo illimitato.

7. Il permesso di soggiorno deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Competente alla proroga, al rinnovo o alla sua modificazione è il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora.

8. Ogni rinnovo e proroga del permesso di soggiorno è subordinato alla dimostrazione, da parte del cittadino extracomunitario, della disponibilità di un reddito mensile minimo pari a quattro volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile. Tale reddito può provenire da lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte legittima.

9. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge e dove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e motivato.

10. Il provvedimento di rifiuto deve contenere l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro e non oltre le settantadue ore successive alla comunica-

zione, o, ove questa non sia possibile, dalla emanazione dell'atto stesso, fatto salvo un maggior termine per i casi eccezionali a discrezione dell'autorità competente.

11. I provvedimenti di revoca, annullamento o non rinnovo devono contenere l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro e non oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione, o, ove questa non sia possibile, dalla emanazione dell'atto stesso, fatto salvo un maggior termine per i casi eccezionali a discrezione dell'autorità competente.

12. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro dieci giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di cui al comma 3 del presente articolo, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 12.

13. La violazione della disposizione di cui al comma 12 comporta la diffida da parte del questore competente ai sensi del comma 3 del presente articolo. Il conseguimento di due diffide comporta l'immediata espulsione del cittadino extracomunitario dal territorio dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 21.

#### ART. 5.

##### *(Ricongiungimenti).*

1. Il cittadino extracomunitario, decorsi tre anni dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato, può fare istanza al Ministero dell'interno al fine di ottenere il ricongiungimento familiare esclusivamente per il coniuge o i figli purché minori degli anni diciotto. Il Ministero dell'interno rilascia idoneo nullaosta, accertata la buona condotta del cittadino extracomunitario, la disponibilità di un alloggio idoneo e la sussistenza in capo al richiedente di un reddito mensile pari a:

a) cinque volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile, per il ricongiungimento del solo coniuge, o fino ad una coppia di figli;

b) a sei volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile, per il ricongiungimento del coniuge e fino a due

figli, così aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli.

2. Qualora la certificazione presentata dal cittadino extracomunitario risultasse non corrispondente alla reale situazione abitativa e patrimoniale dello stesso, si procede alla automatica espulsione dell'intero nucleo familiare secondo quanto disposto dall'articolo 21.

ART. 6.

*(Minori — degeni — detenuti).*

1. I minori degli anni quattordici, non in regola con le disposizioni previste dalla presente legge, sono ospitati presso istituti di istruzione per un periodo non superiore a sessanta giorni, entro i quali l'autorità competente deve accertare l'esistenza di un parente in Italia o il Paese di origine, al fine di procedere al rimpatrio degli stessi. Nel caso in cui, effettuati gli accertamenti, non sia possibile individuare l'esistenza del parente in Italia o il Paese di origine, al minore si applicano le disposizioni vigenti in materia di affidamento ed adozione.

2. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura, ristretti in istituti di pena, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi.

3. Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a comunicare, entro otto giorni, alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità con l'indicazione della località dove sono diretti. Nel caso di stranieri ristretti in istituti di pena, la comunicazione è fatta all'atto della scarcerazione.

5. Degli adempimenti di cui al presente articolo, quando riguardino minori, viene data comunicazione al tribunale dei minori competente per territorio, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

## ART. 7.

*(Disposizioni procedurali per i datori di lavoro e per i cittadini extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro subordinato).*

1. I cittadini extracomunitari che intendano svolgere in Italia attività di lavoro subordinato devono inoltrare richiesta presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero, specificando il tipo di lavoro che intendano svolgere e documentando i titoli professionali o di studio in loro possesso. A tale scopo, presso le rappresentanze diplomatiche sono istituiti appositi uffici con rapporto funzionale di dipendenza dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mediante l'impiego di personale di ruolo della carriera diplomatica.

2. Gli uffici predetti trasmettono richieste al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la periodicità stabilita da un apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. È costituita una commissione interregionale con il compito di esaminare le richieste di cui al comma 2 e di trasmetterle alle sezioni circoscrizionali di collocamento. Nella commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è garantita la rappresentanza di ciascuna regione.

4. I datori di lavoro che intendano avvalersi di lavoratori extracomunitari, devono inoltrare la richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali di collocamento.

5. La sezione circoscrizionale di collocamento rilascia un nullaosta provvisorio da trasmettere alla autorità consolare che inoltra la richiesta, al fine della copertura delle posizioni di lavoro indicate. Ai fini del rilascio del successivo visto di ingresso, al nullaosta provvisorio deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, riportante, per ogni singolo lavoratore extracomunitario richiesto, la destinazione alloggiativa con allegato il relativo certificato di abitabilità.

6. Gli uffici consolari, in presenza delle condizioni di cui al comma 5, rilasciano il

visto d'ingresso entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta provvisorio, salvo le limitazioni stabilite dalla legge.

ART. 8.

*(Condizioni per l'ingresso in Italia a titolo di lavoro subordinato, condizioni contrattuali ed economiche — Oneri a carico del datore di lavoro).*

1. La sezione circoscrizionale di collocamento respinge la richiesta di assunzione di lavoratori extracomunitari:

*a)* qualora si tratti di aziende o enti il cui ordinamento prevede per l'assunzione il requisito della cittadinanza italiana;

*b)* qualora nei ventiquattro mesi precedenti la richiesta, l'azienda interessata abbia registrato crisi aziendali con ricorso alla cassa integrazione guadagni o riduzione di personale per ristrutturazione aziendale;

*c)* qualora l'azienda richiedente risulti soggetta alla normativa della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni;

*d)* qualora possano essere utilmente impiegati alla copertura dei posti richiesti lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di disoccupazione, ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

2. Al lavoratore extracomunitario si applicano le disposizioni contrattuali, economiche e normative, dei contratti collettivi di lavoro per il settore di appartenenza, nonché le disposizioni di legge previste per i lavoratori italiani e comunitari.

3. Gli oneri relativi all'alloggio del lavoratore extracomunitario sono a carico del datore di lavoro interamente per un periodo di tre mesi, e per la quota del cinquanta per cento per gli eventuali ed ulteriori tre mesi. Successivamente, fanno carico esclusivamente al lavoratore extracomunitario assunto.

## ART. 9.

*(Norme relative al rilascio del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari richiesti per lavoro subordinato).*

1. Il lavoratore extracomunitario richiesto in base alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 deve, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, inoltrare domanda per il permesso di soggiorno presso la questura della provincia dove è ubicato l'alloggio di cui al comma 5 dell'articolo 7, e chiedere l'iscrizione anagrafica, entro trenta giorni, nel comune in cui è domiciliato.

2. L'ufficio stranieri della questura, assunte le necessarie informazioni circa la regolarità dell'assunzione e dell'alloggio provvede a rilasciare al lavoratore il documento definitivo entro otto giorni o, diversamente, ad attuare le procedure per il rimpatrio.

3. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o può essere revocato qualora il lavoratore extracomunitario risulti iscritto alle liste di disoccupazione per un periodo di tempo superiore ai diciotto mesi.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è fatto obbligo al datore di lavoro di darne comunicazione alla questura e alla sezione circoscrizionale competente entro quarantotto ore.

5. Ai soggetti di cui al comma 4, che non ottemperino o ritardino nel dare la comunicazione ivi prevista, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire cinque milioni.

## ART. 10.

*(Condizioni per svolgere attività di lavoro autonomo).*

1. Il cittadino extracomunitario che intenda svolgere un'attività di lavoro autonomo, deve essere in possesso dei medesimi requisiti previsti dalle norme vigenti per i cittadini italiani.

2. I titoli di studio previsti per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sono ammissibili a condizione che siano riconosciuti legalmente a condizione di reciprocità con i



Paesi di provenienza dei lavoratori extracomunitari.

3. Entro tre mesi dal rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino extracomunitario deve dimostrare, pena l'espulsione dal territorio, di aver adempiuto alle richieste per il rilascio di tutte le autorizzazioni burocratiche e fiscali necessarie per l'esercizio dell'attività prescelta.

4. Alle medesime condizioni di cui al comma 3, il permesso di soggiorno è prorogato dalle autorità competenti per ulteriori nove mesi ed entro tale nuovo termine il cittadino extracomunitario deve dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività autonoma. Successivamente il permesso di soggiorno è rinnovabile ed ha validità di due anni, ulteriormente rinnovabili.

5. Il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato all'iscrizione nel ruolo dei contribuenti.

6. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità. Si applicano le disposizioni vigenti, che, per lo svolgimento di determinate attività, richiedono il possesso di specifico visto o permesso di soggiorno.

#### ART. 11.

*(Comunicazioni agli interessati e norme in materia di tutela giurisdizionale).*

1. L'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua francese, inglese e spagnola.

2. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero. Nel ricorso non è consentito richiedere incidentalmente la sospensione del provvedimento impugnato.

3. I termini stabiliti all'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nonché quelli stabiliti agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà per i ricorsi previsti al comma 2 del presente articolo.

ART. 12.

*(Iscrizione anagrafica).*

1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno l'obbligo di iscriversi all'anagrafe presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

2. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia.

3. La carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1, su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 13.

*(Disposizioni penali e processuali).*

1. Il cittadino extracomunitario che si introduce o permane nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è punito con la reclusione da due a quattro anni.

2. Il cittadino extracomunitario entrato regolarmente nel territorio dello Stato, sorpreso sprovvisto del permesso di soggiorno o con lo stesso scaduto, revocato od annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

3. Lo straniero sorpreso sprovvisto del documento di identità o di copia di denuncia all'autorità competente che ne attesti lo smarrimento o il furto, o che, entro quindici giorni da quest'ultima, non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio di un documento sostitutivo di identificazione

o documento equipollente è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

4. Lo straniero che si sottrae all'esecuzione del provvedimento di espulsione ovvero, una volta eseguito il provvedimento, rientra nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da due sino a quattro anni.

5. Lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione di cui al comma 10 dell'articolo 21 e che comunque rientri in Italia illegittimamente, è punito con la reclusione da tre a quattro anni.

6. Nelle fattispecie previste dai commi precedenti è consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza. Per i reati previsti dalla presente legge è sempre e comunque disposta la custodia cautelare in carcere. Nell'udienza di convalida il giudice dispone l'applicazione della misura cautelare.

7. Nei casi di arresto anche fuori dalla flagranza, previsti dal presente articolo, è consentito il procedimento direttissimo di cui all'articolo 566 del codice di procedura penale.

8. Le impugnazioni avverso i provvedimenti di convalida delle misure previste nei commi precedenti e le eventuali misure cautelari adottate non sospendono il procedimento di espulsione.

9. Chiunque dia alloggio ovvero ospiti a qualsiasi titolo uno o più cittadini extracomunitari o apolidi non in regola con le norme sull'immigrazione è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire venti milioni per persona ospitata. Se l'attività è svolta a fini di lucro la sanzione è raddoppiata. Se tale attività è svolta da un cittadino extracomunitario, questi è immediatamente espulso dal territorio dello Stato.

10. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi e con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso a fini di lucro, ovvero

da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

11. Le pene stabilite nel comma 10 sono raddoppiate qualora il fatto sia commesso in relazione a stranieri minori o al fine di avviare i cittadini extracomunitari alla prostituzione; le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia giudiziaria.

12. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro delle cose e dei beni serviti o destinati a commettere il reato. Con sentenza di condanna, il giudice ordina la confisca di tali beni, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.

13. Gli agenti marittimi raccomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, ai sensi delle disposizioni della presente legge, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire cinque milioni per ogni persona, determinata dal prefetto della provincia nella quale si verifica l'ingresso. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti.

15. È fatto obbligo a tutti gli operatori, presso gli sportelli delle poste italiane e degli istituti di credito, di richiedere il passaporto ed il permesso di soggiorno, ove prescritto, ai cittadini extracomunitari che intendano effettuare un versamento, rifiutando l'operazione qualora i predetti documenti risultino scaduti, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

16. Presso il Ministero dell'interno è istituito un casellario all'esclusivo fine del-

l'accertamento di eventuali diverse identificazioni dei cittadini extracomunitari.

17. Il datore di lavoro che impieghi cittadini extracomunitari, quali lavoratori subordinati o comunque per attività professionali non conformemente alla normativa di cui alla presente legge e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni per ogni lavoratore impiegato e con la pena accessoria dell'esclusione dai pubblici appalti per la durata massima di tre anni.

#### ART. 14.

*(Associazione finalizzata all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari).*

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di esercitare attività per l'ingresso illecito di cittadini extracomunitari, o si adoperano per la loro collocazione nel mercato del lavoro, in violazione alle disposizioni previste dalla presente legge, ovvero della normativa in materia di lavoro, chi promuove, costituisce, dirige, organizza e finanzia l'associazione è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Chi partecipa all'associazione per i fini di cui al comma 1 è punito con la reclusione non inferiore ad otto anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, o i cittadini extracomunitari vengono introdotti nel territorio nazionale al fine di avviarli alla prostituzione, ovvero se trattasi di cittadini extracomunitari minorenni.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a venti anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dieci anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite dalla metà ai due

terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione del delitto.

ART. 15.

*(Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati).*

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anti-crimine specificatamente disposte dal Ministero dell'interno o, di intesa con questo, dal questore o dal comandante del comando provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza, pongono in essere atti volti a favorire l'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria, se richiesto dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire l'arresto dei medesimi cittadini extracomunitari fino alla conclusione delle indagini, nonché il sequestro delle cose servite o destinate a commettere il reato.

ART. 16.

*(Ritardo od omissione degli atti di arresto e di sequestro).*

1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dalla presente legge.

2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di competenza, dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, e al Ministro dell'interno per il necessario coordinamento anche in ambito

internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito illegale in entrata nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari.

4. Nei casi d'urgenza le disposizioni di cui al presente articolo possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

#### ART. 17.

*(Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari).*

1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di cittadini extracomunitari destinati ad essere introdotti illegalmente nel territorio dello Stato, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare.

2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.

#### ART. 18.

*(Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni di contrasto all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari).*

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di ope-

razioni di polizia giudiziaria finalizzate al contrasto dell'ingresso illecito di cittadini extracomunitari possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta. Se vi ostano esigenze processuali l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. In caso contrario debbono essere alienati al pubblico incanto entro il termine di sei mesi.

5. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge, nonché le somme costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo degli stati di previsione del Ministero dell'interno con vincolo di destinazione per coprire le spese occorrenti per il rimpatrio dei cittadini extracomunitari espulsi, qualora necessario.

#### ART. 19.

*(Notizie di procedimenti penali).*

1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente co-



pie di atti processuali e informazioni scritte nel loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento di delitti previsti dalla presente legge, nonché per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro le successive quarantotto ore.

3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari e alla criminalità organizzata.

4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

#### ART. 20.

##### *(Controlli ed ispezioni).*

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel caso di operazione di polizia per la prevenzione e la repressione dei reati previsti dalla presente legge, possono procedere in ogni tempo e luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto quando abbiano motivo di ritenere che possano esservi trasportati cittadini extracomunitari in posizione irregolare nel territorio dello Stato. Dell'esito dei controlli delle ispezioni è redatto processo verbale trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

2. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del

magistrato competente, possono procedere a perquisizioni personali e locali in ogni tempo dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto ai controlli, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi precedenti, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

4. Al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge è consentita l'intercettazione di conversazioni, comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione.

5. Negli stessi casi di cui al comma 4 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

6. Le intercettazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono disciplinate secondo quanto stabilito dagli articoli 267 e seguenti del codice di procedura penale.

#### ART. 21.

*(Espulsione dal territorio dello Stato).*

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e dall'articolo 582 del codice penale sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che commettano uno dei reati di cui all'articolo 13 o che comunque violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si

siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale.

3. Lo stesso provvedimento si applica anche nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministro dell'interno.

5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, l'espulsione dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Il provvedimento di espulsione è eseguito immediatamente e comunque entro e non oltre dieci giorni dall'emanazione del decreto motivato.

7. Lo straniero espulso è rinvio coattivamente ad opera dell'autorità di pubblica sicurezza allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità stessa ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opi-

nioni politiche, di condizioni personali o sociali.

8. Competente ad eseguire il provvedimento di espulsione è il questore del luogo ove il cittadino straniero extracomunitario risiede ovvero, se non risulta il luogo di residenza, il questore del luogo ove è stato emesso il provvedimento.

9. Copia del verbale di espulsione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

10. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie. Le disposizioni previste nel presente comma non si applicano nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o in espiazione di pena detentiva per il delitto previsto dall'articolo 13, comma 5.

11. L'espulsione è disposta, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice che procede se si tratta di imputato e dal giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato. Il giudice, acquisite le informazioni dagli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza. L'espulsione è eseguita dalla polizia giudiziaria con le stesse modalità previste dai commi precedenti. Avverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento.

12. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell'espulsione.

13. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma 10 è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

#### ART. 22.

##### *(Modifiche al codice penale).*

1. All'articolo 495 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso in cui a commettere il reato sia persona che risulti già essere stato condannato per un identico reato commesso nell'anno antecedente, le pene base previste dai commi precedenti sono raddoppiate ».

2. Il primo comma dell'articolo 573 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a tre anni e sei mesi ».

3. Il primo comma dell'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori, al tutore o al curatore, o a chi ne abbia la

vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o curatore, con la reclusione da uno a quattro anni ».

4. L'articolo 707 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro o, per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicizia o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta o si trovi illegalmente nel territorio dello Stato, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni ».

#### ART. 23.

*(Relazione al Parlamento.  
Contributi alle regioni).*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, specificando il numero complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o università.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di strutture, corsi ed altre attività al fine di facilitare l'inserimento dei cittadini extracomunitari nella vita produttiva e di relazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. I contributi di cui al comma 2 sono revocati con le stesse modalità qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati.

#### ART. 24.

##### *(Disposizioni transitorie).*

1. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge a cittadini extracomunitari o apolidi per motivi di turismo, familiari, culto e cura sono validi, anche se rilasciati per un tempo superiore, fino alla scadenza del termine di novanta giorni, e centottanta giorni per motivi di cura, dall'entrata in vigore stessa.

2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti ai Paesi dai quali non è richiesto il visto d'ingresso, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, che intendano soggiornare per i motivi di cui al precedente comma nel territorio dello Stato per un periodo superiore a novanta giorni, o centottanta giorni per motivi di cura, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono, alla scadenza di detti termini, produrre la documentazione di cui all'articolo 3, comma 6.

3. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge per motivi di studio sono validi, anche se rilasciati per un periodo di tempo superiore, fino alla conclusione dell'anno scolastico od accademico in corso alla data di entrata in vigore stessa. Successivamente, si applicano le disposizioni previste dalla presente legge in materia di rilascio e proroga del permesso di soggiorno per motivi di studio.

4. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge a cittadini extracomunitari o apolidi per motivi di lavoro subordinato sono validi, anche se rilasciati per un periodo superiore, fino alla scadenza del termine di un anno dall'entrata in vigore stessa. Successivamente, si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per il rilascio e la proroga del permesso di soggiorno per lo stesso motivo.

5. I decorsi temporali previsti dagli articoli 7, 8 e 9 si applicano trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge a cittadini extracomunitari o apolidi per motivi di lavoro autonomo sono validi, anche se rilasciati per un periodo superiore, fino alla scadenza del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore stessa. I cittadini extracomunitari o apolidi possono entro detto termine dimostrare di possedere i requisiti e di essere nelle condizioni previste dall'articolo 10, ottenendo un nuovo permesso di soggiorno.

7. Decorsi i termini di cui al presente articolo i permessi di soggiorno si intendono scaduti o revocati.

#### ART. 25.

*(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni — Entrata in vigore).*

1. La legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogata. Sono fatte salve le situazioni già regolate dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della medesima legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai cittadini dei paesi comunitari e agli apolidi, in quanto più favorevoli, nonché ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio nazionale.